

Estratto da ANIA TRENDS elaborato da UCA ASSICURAZIONE SPA



EMERGENZA COVID-19: Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

CONTATTO: FOCARELLI, DONI, GUIDONI, AZZARONI

Nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 marzo 2020, n. 70 s.g., è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale-SSN e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito Decreto). **1. MISURE IN MATERIA DI R.C. AUTO** Il Decreto ha previsto due proroghe particolarmente importanti e significative per il ramo r. c. auto relative al termine di "comporto" e al termine per le liquidazioni dei danni, stabilendo che, per tutto il territorio nazionale e fino al prossimo 31 luglio 2020 (artt. 125, commi 2 e 3): il termine di 15 giorni, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza (c.d. periodo di comporto ex art. 170- bis del CAP), è prorogato di ulteriori quindici giorni; i termini per la liquidazione dei sinistri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 148 del CAP per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni. Non risultano, invece, ulteriori disposizioni in merito alla sospensione dei premi per la r.c.auto e per tutti gli altri contratti assicurativi. **2. MISURE IN MATERIA DI VOLATILITY ADJUSTMENT** Il Decreto ha inoltre stabilito, all'art. 52, comma 1 (Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)), che all'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209-Codice delle assicurazioni private (CAP), il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base". **3. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI MUTUI** All'art. 53 ("Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d.

“Fondo Gasparrini”) il Decreto ha stabilito che, per un periodo di nove mesi a partire dal 16 marzo, i benefici del Fondo mutui “prima Casa” (possibilità di sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo non superiore a 18 mesi) sono estesi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data – un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività causata dall’emergenza coronavirus.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA il Decreto ha introdotto agli artt. 83 e 84 nuove misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e militare e contestualmente ha abrogato la disciplina previgente, con cui erano state predisposte le prime misure in materia. In particolare, il Decreto ha previsto: il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali e amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020; la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, amministrativi e penali fino al 15 aprile 2020; la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di rinviare le udienze dei procedimenti civili, penali e amministrativi a data successiva al 30 giugno 2020; la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita, nonché di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ All’art. 106 (“Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”), comma 1, il Decreto ha stabilito che in deroga al codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio (differimento a giugno 2020, invece che ad aprile 2020). Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessaria presenza del Presidente e del segretario nello stesso luogo (comma 2). Le disposizioni in parola si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza coronavirus.

6. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E VALIDITA' DOCUMENTI IDENTITÀ Il Decreto reca anche una disposizione sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi sino al 15 aprile 2020 e sulla proroga degli effetti degli atti amministrativi sino al 15 giugno 2020 (art. 103) e una concernente la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo scorso (art. 104).

Il Decreto contiene anche numerose misure per le imprese e i lavoratori del settore assicurativo che qui di seguito si provvede a sintetizzare.

7. AMMORTIZZATORI SOCIALI Viene introdotta la possibilità, per le compagnie di assicurazione e per le società di assicurazione/assistenza che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere l’accesso all’assegno ordinario erogabile dal Fondo intersettoriale di solidarietà per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.

Le imprese, in questo caso, sono dispensate dall’obbligo di osservare gli ordinari termini procedurali e, soprattutto, di raggiungere un accordo sindacale in sede aziendale; resta però la necessità di procedere a un’informativa, consultazione ed esame congiunto con il Sindacato, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

8. PERMESSI E CONGEDI È concesso ai genitori lavoratori dipendenti, con figli di età non superiore a 12 anni, uno specifico congedo di massimo 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. In alternativa al congedo, sarà possibile richiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è invece previsto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i mesi di marzo e aprile 2020 viene incrementato di ulteriori complessive 12 giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito previsto per i lavoratori di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (lavoratori con handicap grave).

9. INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI È riconosciuta, per il mese di marzo 2020 un’indennità pari a 600 euro in favore:

a. dei liberi professionisti titolari di partita I.V.A. attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

b. dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

10. SMART WORKING Fino al 30 aprile 2020 è previsto il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità. È altresì prevista una priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile per i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie. **11. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI** Viene prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro, a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19 continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. **12. AGENZIE DI ASSICURAZIONE** Il Decreto-legge n. 18/2020 (art. 19) prevede, per le imprese con più di 5 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (come le Agenzie di assicurazione con più di 5 dipendenti), la possibilità di richiedere - in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività e quindi dell'orario di lavoro per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l'accesso all'assegno ordinario erogabile dal F.I.S. con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. Anche in questo caso i datori di lavoro sono dispensati dall'obbligo di osservare gli ordinari termini procedurali e, soprattutto, di raggiungere un accordo sindacale in sede aziendale; resta però la necessità per il datore di lavoro di procedere ad un'informativa, consultazione ed esame congiunto con il Sindacato che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Per le Agenzie fino a 5 dipendenti l'art. 22 del menzionato decreto dispone, in un contesto in cui le stesse sono sprovviste di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, una forma di tutela residuale consistente nella c.d. Cassa integrazione in deroga. In particolare viene previsto che le regioni e province autonome, possono riconoscere, senza necessità di accordo sindacale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Le misure fiscali di interesse comprese nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono contenute nel Titolo IV ("Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese").

13. MISURE DI NATURA FISCALE Si tratta per lo più di disposizioni con le quali vengono sospesi e rinviati i termini previsti per il versamento di imposte, tributi e contributi, nonché per l'espletamento di adempimenti tributari diversi dai versamenti.

In particolare, l'articolo 61 estende a una serie di settori di attività economiche – segnatamente quelle più penalizzate dalle conseguenze legate alle stringenti misure di contenimento del contagio recentemente introdotte - la sospensione dei versamenti delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi INAIL, già prevista dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 limitatamente al settore turistico-alberghiero.

Il differimento dei versamenti alla fine di maggio riguarda tra gli altri il settore dei trasporti, quello della ristorazione, quello dell'educazione materna, primaria e secondaria e quello degli spettacoli.

È poi prevista (articolo 62, comma 1) una proroga generalizzata degli adempimenti tributari diversi dai versamenti i cui termini in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio vengono spostati al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni; sono così prorogati i termini di presentazione della dichiarazione IVA e della denuncia annuale dei premi incassati ai fini dell'imposta sulle assicurazioni.

Dalla proroga sono invece esclusi gli invii telematici all'Anagrafe tributaria dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per i quali resta fermo il termine del 31 marzo, già prorogato dal precedente decreto-legge n. 9 a seguito dell'emergenza sanitaria.

Per i soggetti di minori dimensioni (con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro), oltre alla proroga al prossimo 30 giugno di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza fino alla fine di maggio, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi INAIL. I versamenti in parola dovranno, comunque, essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o con possibilità di versare fino a un massimo di cinque rate.

L'articolo 67 dispone la proroga dei termini in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 relativamente alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli Uffici degli enti impositori, mentre l'articolo 68 sospende i termini di versamento, scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Il Decreto è entrato in vigore il 17 marzo 2020 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>

Link: <https://circcomu.ania.it/private/documents/circolari2020/PROT0117CIRC.pdf>